



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO**  
**SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Lagonegro in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. [REDACTED], ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. [REDACTED]/2023 R.G., avente a oggetto “*Opposizione all’esecuzione ai sensi degli artt. 615, secondo comma, e 616 c.p.c.*”,

promossa da

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) rappresentato e difeso dagli avv.ti Savino Genovese e Sabrina Amati, giusta procura in atti,

**ATTORE OPPONENTE**

contro

[REDACTED] SPV S.R.L. (C.F. e P. IVA [REDACTED]) e per essa [REDACTED]  
[REDACTED] S.P.A. (C.F. [REDACTED] Gruppo IVA [REDACTED]) in persona della  
procuratrice dott.ssa [REDACTED] rappresentata e difesa dall’avv. [REDACTED] giusta procura in  
atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [REDACTED] in [REDACTED]

**CONVENUTA OPPOSTA**

nonché contro

[REDACTED] S.P.A. (C.F. e P. IVA [REDACTED])

**CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti conclusivi, da intendersi qui integralmente richiamati.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] [REDACTED] introduceva il giudizio di merito conseguente all'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615, secondo comma, c.p.c. nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. [REDACTED] R.G.E., intrapresa originariamente dalla [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] S.p.A. sulla base del contratto condizionato di mutuo agrario stipulato il 20 novembre 2006 per atto del notaio [REDACTED] [REDACTED] rep. n. [REDACTED] racc. n. [REDACTED]

L'opponente esponeva che, in forza del predetto contratto, la banca aveva deliberato un finanziamento di € 95.000,00, destinato alla realizzazione di opere di miglioramento agrario, da somministrarsi progressivamente: quanto a € 45.000,00 dopo il consolidamento delle garanzie e l'esecuzione degli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 7; quanto alla residua somma di € 50.000,00, mediante acconti commisurati ai singoli stati di avanzamento dei lavori e saldo successivo al collaudo finale, contestualmente alla stipulazione dell'atto di riconoscimento del debito e di quietanza finale.

Deduceva che, a seguito dell'inadempimento contestatogli, la banca gli aveva notificato, in data 14 dicembre 2010, atto di precetto per € 74.988,62, oltre interessi e spese, procedendo successivamente al pignoramento immobiliare.

L'opponente contestava, in particolare:

- a) la regolarità della costituzione di [REDACTED] [REDACTED] SPV S.r.l. e l'esistenza dei poteri rappresentativi di [REDACTED] [REDACTED] S.p.A.;
- b) la titolarità del credito in capo alla società cessionaria e la prova dell'inclusione dello specifico rapporto nella cessione in blocco del 29 aprile 2014;
- c) la legittimazione della società cessionaria e del soggetto incaricato della riscossione, in relazione all'art. 106 TUB;
- d) l'idoneità del contratto condizionato di mutuo a costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., non essendo stata contestualmente erogata la somma e non risultando prodotti atti successivi di erogazione e quietanza formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- e) l'efficacia del pignoramento rispetto ad alcuni beni ricompresi nei lotti nn. 3 e 6;
- f) la regolamentazione delle spese delle precedenti fasi cautelari.

La domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione era stata rigettata dal giudice dell'esecuzione con provvedimento del 19 luglio 2023.

Avverso tale provvedimento [REDACTED] [REDACTED] proponeva reclamo. Con ordinanza del 10 ottobre 2023, il Collegio rigettava il reclamo nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] SPV S.r.l., rilevando, sulla base della cognizione sommaria propria della fase cautelare, che le somme erano state effettivamente accreditate sul conto del mutuatario e ritenendo, pertanto, sussistente la disponibilità giuridica necessaria al

perfezionamento del mutuo. Il Collegio precisava espressamente che restava impregiudicata ogni ulteriore valutazione riservata al giudizio di merito.

Si costituiva nel presente giudizio [REDACTED] [REDACTED] SPV S.r.l., per mezzo di [REDACTED] [REDACTED] S.p.A., contestando le domande e chiedendone il rigetto.

La convenuta produceva, tra l'altro, l'avviso della cessione in blocco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 2014, la dichiarazione della banca cedente relativa allo specifico rapporto, la documentazione concernente la natura di società veicolo della cessionaria, il mandato conferito a [REDACTED] [REDACTED] S.p.A., la documentazione relativa alla fusione di quest'ultima in [REDACTED] [REDACTED] S.p.A. e la procura generale del 2 novembre 2020, rep. n. [REDACTED] racc. n. [REDACTED] rogata dal notaio [REDACTED] [REDACTED]

Con decreto ex art. 171-*bis* c.p.c. del 1° marzo 2024 veniva dichiarata la contumacia della [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] S.p.A. e venivano assegnati i termini di cui all'art. 171-*ter* c.p.c.

Le parti depositavano le memorie autorizzate.

Trattandosi di causa documentale, non venivano assunte prove costituenti.

All'udienza del 25 giugno 2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta, la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 25 novembre 2025 con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. La suddetta udienza veniva poi rinviata per esigenze di ruolo al 21 settembre 2026, a trattazione scritta.

All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa nei seguenti termini.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

### **1. Delimitazione dell'oggetto del giudizio**

La domanda proposta deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, secondo comma, c.p.c., avendo a oggetto il diritto della creditrice di procedere esecutivamente sulla base del contratto condizionato di mutuo agrario del 20 novembre 2006.

Non costituisce oggetto necessario del presente giudizio l'accertamento definitivo dell'inesistenza del credito sostanziale né la determinazione dell'eventuale residuo saldo debitore. Il tema della decisione concerne, in via principale, l'esistenza di un titolo esecutivo idoneo a sorreggere l'esecuzione immobiliare.

Le valutazioni espresse nelle precedenti fasi cautelari non producono effetti vincolanti nel presente giudizio, essendo state formulate nell'ambito della cognizione sommaria relativa alla sospensione dell'esecuzione. Lo stesso provvedimento collegiale del 10 ottobre 2023 ha espressamente riservato al giudice del merito ogni successiva valutazione all'esito della cognizione piena.

### **2. Sulla procura alle liti e sui poteri rappresentativi di [REDACTED] [REDACTED]**

L'eccezione relativa all'inesistenza della procura alle liti conferita all'avv. [REDACTED] [REDACTED] non è fondata.

Dalla documentazione prodotta emerge che [REDACTED] [REDACTED] SPV S.r.l. aveva originariamente conferito a [REDACTED] [REDACTED] S.p.A. poteri di gestione e recupero dei crediti cartolarizzati, compresi quelli necessari all'instaurazione e alla resistenza nei giudizi e al conferimento di procure alle liti.

È inoltre documentata la fusione per incorporazione di [REDACTED] [REDACTED] S.p.A. in [REDACTED] [REDACTED] S.p.A., con trasferimento alla società incorporante dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'incorporata.

In ogni caso, la costituzione della convenuta trova autonomo fondamento nella procura generale del 2 novembre 2020, rogata dal notaio [REDACTED] [REDACTED] espressamente richiamata nella procura speciale alle liti e successivamente depositata in giudizio. Le note di trattazione scritta identificano l'atto nella procura generale rep. n. [REDACTED] racc. n. [REDACTED] attribuita a [REDACTED] [REDACTED] S.p.A. quale mandataria con rappresentanza della società veicolo.

Non ricorre, pertanto, un'ipotesi di radicale inesistenza della procura alle liti, ma una rappresentanza sostanziale risultante dalla documentazione notarile prodotta. La circostanza che [REDACTED] [REDACTED] S.p.A. non sia personalmente parte del giudizio non esclude che essa possa conferire la procura alle liti in nome e per conto della mandante, purché munita del relativo potere, come risulta nel caso concreto.

L'eccezione va quindi rigettata.

### **3. Sull'iscrizione ex art. 106 TUB**

È parimenti infondata l'eccezione relativa alla mancata iscrizione di [REDACTED] [REDACTED] SPV S.r.l. nell'albo previsto dall'art. 106 TUB.

La convenuta è una società veicolo costituita ai sensi della legge n. 130/1999 e risulta iscritta, con il numero [REDACTED] e decorrenza dal 30 aprile 2014, nell'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione. Tale iscrizione è documentata dall'elenco prodotto, nel quale la società è identificata mediante la denominazione, il codice fiscale [REDACTED] e la sede in [REDACTED]

L'attività di riscossione dei crediti e i servizi di cassa e pagamento erano stati affidati a [REDACTED] [REDACTED] S.p.A., successivamente incorporata in [REDACTED] [REDACTED] S.p.A. La memoria depositata dalla convenuta documenta che la prima risultava iscritta nell'albo degli intermediari finanziari e che la seconda è iscritta nell'albo delle banche.

A ciò si aggiunge che, secondo l'orientamento della Corte di cassazione, dall'eventuale mancata iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB del soggetto materialmente incaricato della riscossione non discende la nullità civilistica del mandato né degli atti processuali compiuti, ferma l'eventuale rilevanza

della violazione sul piano amministrativo, di vigilanza o sanzionatorio (cfr. Cass. ordinanza n. 7243/2024 del 18.3.2024)

Il relativo motivo di opposizione deve quindi essere respinto.

#### **4. Sulla titolarità del credito in capo a [REDACTED] SPV**

L'eccezione relativa alla mancata prova della cessione non è fondata.

L'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 2014 reca la dichiarazione congiunta della società cedente e della società cessionaria secondo cui, in data 29 aprile 2014, esse conclusero un contratto di cessione in blocco, con efficacia dal 1° maggio 2014, avente a oggetto i crediti rispondenti ai criteri ivi indicati.

È vero che la pubblicazione dell'avviso assolve primariamente una funzione pubblicitaria e non sostituisce necessariamente la prova del contratto quando ne sia specificamente contestata la stessa esistenza. Nondimeno, la più recente giurisprudenza di legittimità ammette che l'avviso, unitamente ad altri elementi, possa concorrere alla formazione di una prova presuntiva, in particolare quando risulti pubblicato su iniziativa congiunta della cedente e della cessionaria.

Nel caso concreto l'avviso non costituisce l'unico elemento probatorio. A esso si aggiungono:

- la dichiarazione specifica della banca cedente, recante l'identificazione del debitore, del contratto di mutuo, del notaio rogante, del repertorio e dell'importo;
- il mandato notarile conferito dalla cessionaria al servicer in prossimità temporale alla cessione;
- l'iscrizione di [REDACTED] SPV S.r.l. nell'elenco delle società veicolo con decorrenza dal 30 aprile 2014;
- la successiva gestione del rapporto da parte dei soggetti incaricati dalla cessionaria.

Tali elementi, apprezzati unitariamente, sono gravi, precisi e concordanti e consentono di ritenere dimostrata l'esistenza della cessione e la riferibilità alla società convenuta della posizione creditoria derivante dal mutuo stipulato con l'opponente.

Quanto al criterio di esclusione relativo ai finanziamenti con erogazioni a stato di avanzamento lavori, l'avviso esclude i rapporti per i quali, al 31 marzo 2014, non fossero state ancora effettuate tutte le erogazioni previste. Nel caso concreto le erogazioni documentate risalgono a epoca anteriore all'inizio dell'esecuzione, avvenuto nel 2011, e il rapporto era già stato dichiarato risolto o comunque azionato per l'intero credito residuo prima della data della cessione.

Non risultano dedotti né provati ulteriori obblighi di erogazione ancora gravanti sulla banca al 31 marzo 2014. La mancata somministrazione dell'intero importo originariamente deliberato non implica, da sola, che a quella data sussistesse ancora un obbligo attuale della mutuante di effettuare ulteriori erogazioni, essendo il rapporto già entrato nella fase restitutoria e contenziosa.

Deve dunque riconoscersi la titolarità sostanziale di [REDACTED] SPV S.r.l..

## **5. Sul contratto condizionato di mutuo e sui requisiti dell'art. 474 c.p.c.**

Il motivo centrale dell'opposizione è fondato.

L'art. 474, primo comma, c.p.c. consente l'esecuzione forzata soltanto in forza di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. Ai sensi del secondo comma, n. 3, della medesima disposizione, costituiscono titoli esecutivi gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.

L'esecutività non deriva, tuttavia, dalla sola forma pubblica del documento. È necessario che dall'atto risulti un'obbligazione restitutoria attuale, determinata o determinabile mediante elementi intrinseci al titolo, senza necessità di accertare fatti costitutivi successivi attraverso documenti privi della forma richiesta dalla legge.

### **5.1. Il contenuto del contratto**

Il contratto del 20 novembre 2006 non documenta l'erogazione contestuale di € 95.000,00.

Esso prevede, al contrario, che la somma “sarà somministrata” sulla base dei vari stati di avanzamento e a giudizio della banca mutuante:

- quanto a € 45.000,00, in via di anticipazione, dopo l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 7;
- quanto a € 50.000,00, mediante acconti correlati agli stati di avanzamento dei lavori;
- quanto al saldo, dopo il collaudo finale e contestualmente alla stipulazione del contratto di riconoscimento del debito e di quietanza finale.

Il contratto precisava altresì che gli interessi di preammortamento sarebbero stati dovuti sulle somme “di volta in volta somministrate”.

La struttura negoziale dimostra che l'atto notarile non consacrava una somma già integralmente entrata nella disponibilità giuridica del mutuatario. Esso conteneva un programma di finanziamento destinato a essere eseguito attraverso successive erogazioni, subordinatamente al verificarsi delle condizioni pattuite e all'avanzamento dei lavori.

L'espressione “sarà somministrata”, la subordinazione della prima anticipazione all'adempimento delle condizioni di cui all'art. 7, il riferimento agli acconti a SAL e la previsione di un successivo atto di riconoscimento del debito e quietanza finale impediscono di ritenere che, al momento della stipula, fosse già sorta in capo al mutuatario un'obbligazione incondizionata di restituzione dell'intero importo di € 95.000,00.

### **5.2. Le erogazioni successive**

La documentazione bancaria attesta due successive operazioni:

- una prima somministrazione lorda di € 45.000,00, con accredito netto di € 43.700,00;
- una seconda somministrazione lorda di € 22.000,00, con accredito netto di € 21.945,00.

Le relative contabili recano causali specificamente riferite alla prima e alla seconda somministrazione del mutuo agrario.

Tali documenti sono idonei a dimostrare, sul piano sostanziale, che il rapporto di finanziamento ha avuto esecuzione per le somme effettivamente erogate. Essi non consentono, invece, di attribuire retroattivamente all'originario atto notarile il contenuto di un titolo esecutivo per un'obbligazione che, secondo lo stesso regolamento contrattuale, sarebbe sorta e si sarebbe determinata soltanto per effetto delle successive somministrazioni.

Il distinto accredito di € 24.687,50, riferito al finanziamento denominato ISIFIN, non può essere considerato parte dell'erogazione del mutuo agrario.

### **5.3. I principi delle Sezioni Unite del 2025**

La conclusione non è contraddetta da Cass., Sez. Un., 5 marzo 2025, n. 5841.

Con tale pronuncia la Corte ha affermato che il mutuo si perfeziona quando la somma sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario, anche mediante accredito in conto corrente, e che la destinazione immediata della provvista al ripianamento di passività pregresse non impedisce la valida costituzione dell'obbligazione restitutoria. Le Sezioni Unite hanno, tuttavia, espressamente subordinato la qualità di titolo esecutivo alla presenza dei requisiti richiesti dall'art. 474 c.p.c.

Ancora più rilevante è Cass., Sez. Un., 6 marzo 2025, n. 5968, secondo cui il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo quando la somma sia stata effettivamente messa a disposizione del mutuatario, anche mediante operazione contabile, e questi abbia assunto un'obbligazione “univoca, espressa e incondizionata” di restituzione.

In tale ipotesi non occorre un successivo atto pubblico attestante lo svincolo, neppure quando le somme, dopo l'erogazione, siano state contestualmente costituite in deposito o pegno irregolare presso la banca.

La fattispecie esaminata dalle Sezioni Unite è, però, diversa da quella oggetto del presente giudizio.

Nel caso deciso dalla Suprema Corte:

- la somma era già stata effettivamente erogata, sia pure mediante operazione contabile;
- il mutuatario ne aveva acquisito la disponibilità giuridica;
- l'obbligazione restitutoria era stata assunta nell'atto in termini univoci, espressi e incondizionati;
- l'evento futuro riguardava lo svincolo di una provvista già erogata e successivamente vincolata.

Nel caso in esame:

- nessuna somma risulta erogata alla data dell'atto notarile;
- la prima erogazione era subordinata agli adempimenti previsti dall'art. 7;
- le ulteriori erogazioni dipendevano dagli stati di avanzamento e dalla valutazione della banca;
- l'importo effettivamente finanziato avrebbe dovuto essere definitivamente cristallizzato attraverso un successivo atto di riconoscimento del debito e quietanza finale;
- la concreta misura dell'obbligazione restitutoria emerge soltanto dalle successive operazioni bancarie.

Non ricorre, pertanto, un'ipotesi di mutuo già perfezionato mediante accredito, seguito da un deposito vincolato. Ricorre, invece, un contratto destinato a essere progressivamente eseguito mediante future somministrazioni.

#### **5.4. Il rapporto con Cass. n. 5921/2023**

Resta applicabile, nei limiti di compatibilità con le successive pronunce delle Sezioni Unite, il principio espresso da Cass., 27 febbraio 2023, n. 5921, secondo cui, quando l'atto notarile non prevede l'erogazione contestuale delle somme, occorre verificare se il contratto e i successivi atti di erogazione e quietanza, complessivamente considerati, documentino la disponibilità giuridica e rispettino le forme richieste dall'art. 474 c.p.c.

Le Sezioni Unite n. 5968/2025 hanno superato la necessità di un successivo atto pubblico nella specifica ipotesi in cui l'erogazione sia già avvenuta contestualmente e la provvista sia stata soltanto vincolata. Non hanno, invece, affermato che un atto notarile contenente l'impegno a future erogazioni divenga titolo esecutivo in forza di somministrazioni documentate esclusivamente da successive contabili bancarie.

#### **5.5. Conclusione sul titolo esecutivo**

Le contabili prodotte provano l'effettiva erogazione di parte del finanziamento e, quindi, l'esistenza di un rapporto obbligatorio sostanziale.

Esse non integrano, tuttavia, l'originario contratto nelle forme richieste dall'art. 474 c.p.c. e non consentono di individuare, sulla base del solo titolo azionato, l'esatto ammontare del capitale somministrato, il momento di insorgenza delle singole obbligazioni restitutorie e il conseguente saldo esigibile.

Ne deriva che il contratto condizionato di mutuo del 20 novembre 2006, pur valido sul piano sostanziale e seguito da parziale esecuzione, non costituiva, da solo, titolo esecutivo idoneo a sorreggere il precetto e il pignoramento.

Deve pertanto essere dichiarata l'insussistenza del diritto di [REDACTED] SPV S.r.l. di procedere esecutivamente nei confronti di [REDACTED] nell'ambito della procedura n. [REDACTED] R.G.E., sulla base del predetto contratto.

Resta impregiudicato il diritto della creditrice di far valere il credito sostanziale nelle forme proprie del giudizio di cognizione o mediante altro titolo esecutivo validamente formato.

#### **6. Sui beni compresi nei lotti nn. 3 e 6**

Quanto alle particelle n. [REDACTED] già [REDACTED] e n. [REDACTED] comprese nel lotto n. 3, risulta che il giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 27 febbraio 2024, ha già dichiarato l'inefficacia del pignoramento e ne ha disposto la cancellazione.

Deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere sul relativo motivo.

Quanto alla particella n. [REDACTED] indicata nell'originario lotto n. 6, la domanda non può essere accolta.

La dichiarazione di pubblica utilità e la realizzazione di un'opera destinata alla raccolta idrica non dimostrano, da sole, l'avvenuto trasferimento della proprietà dell'intero cespite. Risulta inoltre dagli atti della procedura che le porzioni concretamente interessate dall'opera erano state escluse dalla stima e che la vendita riguardava le particelle residue non interessate dal manufatto.

La censura è comunque assorbita, quanto alla prosecuzione dell'esecuzione fondata sul titolo della procedente, dall'accoglimento del motivo concernente l'inidoneità del titolo esecutivo.

#### **7. Sulle conseguenze rispetto alla procedura esecutiva e ai creditori intervenuti**

L'accertata carenza originaria del titolo posto a fondamento del pignoramento determina l'insussistenza del diritto della creditrice procedente di proseguire l'esecuzione sulla base del contratto del 20 novembre 2006.

Spetta al giudice dell'esecuzione adottare i provvedimenti consequenziali relativi alla procedura n. [REDACTED] R.G.E., verificando anche la posizione degli eventuali creditori intervenuti muniti di autonomo titolo esecutivo e l'idoneità dei rispettivi interventi a sostenere la prosecuzione del processo esecutivo secondo i principi affermati da Cass., Sez. Un., 7 gennaio 2014, n. 61.

Non può invece essere pronunciata in questa sede una dichiarazione generalizzata di estinzione della procedura nei confronti di ogni creditore intervenuto, indipendentemente dall'esistenza e dalla natura dei rispettivi titoli, non essendo le singole posizioni integralmente comprese nell'oggetto dell'odierno giudizio.

#### **8. Sulle spese**

Le spese dell'intero giudizio, comprese quelle relative alla fase cautelare dinanzi al giudice dell'esecuzione e al successivo procedimento di reclamo, devono essere integralmente compensate tra le parti.

Ricorre, anzitutto, un'ipotesi di reciproca soccombenza.

L'opposizione è stata accolta con riferimento alla questione principale concernente l'inidoneità del contratto condizionato di mutuo del 20 novembre 2006 a costituire, da solo, titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. per le somme successivamente erogate. Sono state, invece, respinte le ulteriori eccezioni dell'opponente riguardanti l'inesistenza della procura alle liti conferita al difensore di [REDACTED] [REDACTED] SPV S.r.l., il difetto di titolarità del credito in capo alla società cessionaria, la mancata iscrizione nell'albo previsto dall'art. 106 TUB e l'inefficacia del pignoramento relativamente alla residua porzione del lotto n. 6. Quanto alle particelle comprese nel lotto n. 3, la materia del contendere è cessata per effetto del sopravvenuto provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione.

L'accoglimento della domanda principale non esclude, pertanto, che una parte non secondaria delle contestazioni proposte dall'opponente sia risultata infondata oppure superata nel corso del giudizio.

Alla reciproca soccombenza si aggiungono le gravi ed eccezionali ragioni derivanti dall'obiettivo incertezza della questione giuridica centrale.

La controversia è stata introdotta e si è sviluppata in un contesto giurisprudenziale caratterizzato da differenti ricostruzioni circa l'idoneità del contratto di mutuo condizionato a costituire titolo esecutivo, specialmente nelle ipotesi in cui la somma non fosse contestualmente consegnata al mutuatario oppure fosse destinata a essere successivamente svincolata o erogata.

Tale incertezza emerge anche dal differente esito delle fasi del presente procedimento. Il giudice dell'esecuzione e il Collegio, in sede di reclamo, hanno ritenuto, nell'ambito della cognizione sommaria propria della fase cautelare, che la documentazione delle successive erogazioni fosse sufficiente a escludere il *fumus boni iuris* dell'opposizione. Il Collegio aveva, peraltro, espressamente riservato al giudizio di merito ogni più approfondita valutazione relativa all'efficacia esecutiva del contratto.

Solo successivamente sono intervenute le sentenze delle Sezioni Unite del 5 e 6 marzo 2025. In particolare: Cass., Sez. Un., 5 marzo 2025, n. 5841 ha riconosciuto che l'accredito in conto corrente è idoneo a determinare la disponibilità giuridica della somma, precisando tuttavia che l'efficacia esecutiva del contratto rimane subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 474 c.p.c.; Cass., Sez. Un., 6 marzo 2025, n. 5968 ha quindi affermato che il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo quando la somma sia stata effettivamente messa a disposizione del mutuatario, anche

mediante una mera operazione contabile, e quest'ultimo abbia assunto un'obbligazione restitutoria univoca, espressa e incondizionata.

L'applicazione di tali principi alla fattispecie concreta ha condotto all'accoglimento dell'opposizione, poiché il contratto del 20 novembre 2006 non documentava una somma già erogata e successivamente vincolata, ma prevedeva future somministrazioni subordinate agli adempimenti contrattuali, agli stati di avanzamento dei lavori e, per il saldo, alla stipulazione di un successivo atto di riconoscimento del debito e quietanza finale.

Nondimeno, la posizione difensiva della convenuta non poteva considerarsi manifestamente infondata, essendo documentalmente provato che una parte rilevante del finanziamento era stata effettivamente accreditata al mutuatario e risultando controversa, prima degli arresti delle Sezioni Unite, la possibilità che le successive operazioni contabili fossero sufficienti a integrare il requisito della disponibilità giuridica della provvista.

L'intervento delle Sezioni Unite in epoca successiva sia all'inizio della procedura esecutiva sia alla definizione delle fasi cautelari costituisce una sopravvenienza giurisprudenziale particolarmente rilevante. La stessa consente di ravvisare, congiuntamente alla reciproca soccombenza, le gravi ed eccezionali ragioni richieste dall'art. 92, secondo comma, c.p.c. per la compensazione delle spese.

Le medesime ragioni giustificano la compensazione anche delle spese delle fasi cautelari.

La statuizione sulle spese adottata all'esito della fase sommaria dell'opposizione e quella contenuta nell'ordinanza collegiale del 10 ottobre 2023, che aveva condannato [REDACTED] [REDACTED] al pagamento delle spese in favore di [REDACTED] [REDACTED] SPV S.r.l., devono essere riesaminate alla luce dell'esito definitivo del giudizio di merito. Il rigetto dell'istanza di sospensione e del reclamo non costituisce, infatti, un'autonoma soccombenza ormai irretrattabile, poiché tali fasi erano strumentali alla tutela cautelare richiesta nel contesto dell'opposizione all'esecuzione e la relativa regolamentazione delle spese resta assorbita dalla decisione conclusiva sul merito dell'opposizione.

In considerazione di quanto sopra, sussistono pertanto giusti motivi, riconducibili alla reciproca soccombenza e alla sopravvenuta definizione di una questione di particolare complessità, per disporre la compensazione integrale delle spese tra [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] SPV S.r.l., con riguardo sia al presente giudizio sia alle precedenti fasi cautelari.

Nulla deve essere disposto sulle spese nei confronti della contumace [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] S.p.A., non avendo quest'ultima svolto attività difensiva.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. [REDACTED]/2023 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa o assorbita, così provvede:

1. **accoglie**, per quanto di ragione, l'opposizione proposta da [REDACTED] [REDACTED] e, per l'effetto,
2. **dichiara** l'insussistenza del diritto di [REDACTED] [REDACTED] SPV S.r.l. di procedere esecutivamente nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] nell'ambito della procedura immobiliare n. [REDACTED] R.G.E., sulla base del contratto condizionato di mutuo agrario stipulato il 20 novembre 2006 per atto del notaio [REDACTED] [REDACTED] rep. n. [REDACTED] racc. n. [REDACTED]
3. **dichiara** cessata la materia del contendere in relazione all'inefficacia del pignoramento sulle particelle n. [REDACTED] già n. [REDACTED] e n. [REDACTED] comprese nel lotto n. 3, essendo già intervenuto il provvedimento del giudice dell'esecuzione del 27 febbraio 2024;
4. **rigetta** la domanda relativa all'inefficacia del pignoramento sulla residua porzione del lotto n. 6;
5. **rimette** al giudice dell'esecuzione l'adozione dei provvedimenti conseguenti al presente accertamento nell'ambito della procedura n. [REDACTED] R.G.E., anche in ordine alla posizione degli eventuali creditori intervenuti muniti di autonomo titolo esecutivo;
6. **revoca**, nei rapporti tra [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] SPV S.r.l., le precedenti statuizioni sulle spese contenute nei provvedimenti emessi nella fase sommaria e nel reclamo, dovendo la regolamentazione complessiva seguire l'esito del presente giudizio di merito;
7. **compensa** integralmente tra [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] SPV S.r.l. le spese di lite del presente giudizio, della fase sommaria dell'opposizione e del procedimento di reclamo,
8. **nulla** sulle spese nei confronti della contumace [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] S.p.A.

Lagonegro, 1 ottobre 2026

Il Giudice

dott. [REDACTED] [REDACTED]